


VIII^a Legislatura

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 513 del 3 agosto 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

**DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI
OPERATORE "BEACH MASSAGE"**

Servizio Aula

Relazione

Con la presente proposta di legge, si intende mettere fine al fenomeno dei massaggiatori abusivi che ogni estate affollano le nostre spiagge, millantando inesistenti professionalità e mettendo a rischio la salute dei bagnanti che a loro si affidano.

Qualificare gli assistenti bagnanti, dotandoli di apposito brevetto da massaggiatore, è importante anche e soprattutto ai fini della sicurezza in mare, perché il secondo assistente bagnante, mentre funge da massaggiatore professionale può, in caso di emergenza, aiutare l'assistente bagnante principale nelle operazioni di salvataggio.

Si istituiscono corsi appositi, tenuti da esperti, che forniscono tutte le nozioni necessarie per garantire il benessere dei clienti. Si ricorda inoltre che la presente legge non si riferisce ad attività sanitarie o attività ad esse connesse.

Art.1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la salute pubblica ed evitare dannosi interventi abusivi, disciplina l'esercizio della professione di Operatore "Beach Massage".

Art. 2

(Figura professionale di operatore "Beach Massage")

1. Per operatore "Beach Massage" si intende chi, presso uno stabilimento balneare, svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e continuativo, attività di massaggio non terapeutico ed attività collegate alla salvaguardia ed al miglioramento del benessere della persona. Tali attività non comprendono diagnosi ed ogni altra attività riservata in via esclusiva alle professioni sanitarie o mediche.
2. L'operatore "Beach Massage" interviene con tecniche esclusivamente manuali, sulla base di autonome specifiche valutazioni. Non utilizza prodotti farmacologici e attrezzature con caratteristiche medico-sanitarie, né prodotti di tipologia cosmetica ed attrezzature riconducibili al settore estetico o comunque fra quelli indicati nella legge n.1/1990 .

Art.3

(Abilitazione professionale)

- 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di operatore "Beach Massage" si consegue mediante il superamento di apposita prova d'esame sostenuta, previa frequenza degli specifici corsi di formazione di cui all'art. 4, dinanzi ad un'apposita commissione regionale.**
- 2. La prova d'esame di cui al comma 1 consiste nell'accertamento teorico-pratico del possesso, da parte dei candidati, di una adeguata conoscenza di nozioni tecniche, didattiche e culturali.**
- 3. Ai fini del giudizio finale, la commissione dà priorità a coloro che abbiano conseguito il diploma in educazione fisica rilasciato dall'istituto superiore d'educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica paragonati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n.88, nonché la laurea afferente alla classe 33 di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 245 del 19 Ottobre 2000.**

Art. 4

(Corsi di Formazione)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce, in particolare:

- a) Il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione propedeutici al sostenimento della prova d'esame di cui all'articolo 3;**
- b) Il programma, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art.3;**

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.**